



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA SINDACALE

N. 82 DEL 15/12/2025

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, del d.lgs. n.267/2000 - Comunicazione superamento del limite di 50 microgrammi/m³ di PM10 e concomitanti condizioni meteo-ambientali che non favoriscono il rimescolamento dell'aria.

IL SINDACO

VISTA la nota dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (ARPAC) registrata al numero di **protocollo generale 18454 del 15-12-2025** e avente ad oggetto “*Comunicazione superamento del limite di 50 microgrammi/m³ di PM10 e concomitanti condizioni meteo-ambientali che non favoriscono il rimescolamento dell’aria.*”;

VISTO l’articolo 2 della legge della Regione Campania n. 36/2020, il quale testualmente dispone che: “*Se l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania, di seguito denominata ARPAC, ente deputato al controllo ed al monitoraggio della qualità dell’aria, comunica con apposito bollettino di qualità dell’aria e meteo ambientale, valori misurati di PM10 superiori al limite giornaliero in oltre la metà delle stazioni di misura per ciascuna zona e di concomitanti avverse condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento delle polveri nell’aria, ovvero di avvenuto superamento del limite giornaliero di PM10, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, i sindaci dei Comuni delle aree interessate adottano anche con ordinanza, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), entro e non oltre il giorno feriale successivo alla comunicazione dell’ARPAC, le seguenti ulteriori prescrizioni e iniziative:*

- a) divieto, per qualsiasi tipologia di combustione all’aperto, anche per le deroghe consentite dall’articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- b) divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;
- c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- d) potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento dei liquami.”

VISTO l’articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo i quali il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche

disposizioni di legge e, in particolare, “...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”;

SENTITI gli Uffici dell’ARPAC in merito alle previsioni metereologiche dei giorni a venire ai fini della limitazione temporale del divieto da disporre;

RITENUTO sussistere adeguato presupposto di legge per l’emanazione dell’ordinanza prevista dal combinato disposto dell’articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 2 della legge regionale n. 36/2020;

VISTI lo Statuto e i regolamenti comunali in uso;

ORDINA

che per effetto dell’avvenuta comunicazione da parte dell’ARPAC di superamento dei limiti giornalieri di concentrazione nell’aria di PM10, **fino alle ore 23:59 del giorno 16-12-2025 è fatto divieto:**

- a) per qualsiasi tipologia di combustione all’aperto, anche per le deroghe consentite dall’articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- b) di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;
- c) per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

AVVERTE

che l’inosservanza dell’ordine impartito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis.1 del richiamato articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000, nella misura da 500 euro a 5.000 euro.

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità e della trasparenza, è pubblicata all’Albo Pretorio Online e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale.

La presente ordinanza sindacale è trasmessa:

- al Segretario comunale;
- al Responsabile dell’Area Ambiente e Manutenzione;
- al Responsabile dell’Area Vigilanza.

Responsabile del Procedimento è l’ing. Marco Valerio Diana, Responsabile dell’Area Ambiente e Manutenzione del Comune di Casaluce, Tel. 0818911039, E-mail: marco.diana@comune.casaluce.ce.it, pec: protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it.

Avverso la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo, o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Francesco Luongo

**Il Sindaco
f.to LUONGO FRANCESCO**